


20. settembre 2012

Circolare “Facilitazioni SST”

Punti chiave



Punti chiave

- Secondo il diritto vigente per la determinazione della curva di rendimento SST sono determinanti i rendimenti dei prestiti della Confederazione. La facilitazione prevista nella Circ. FINMA 13/xy “Facilitazioni SST” per la determinazione della curva di rendimento presuppone che il Consiglio federale adegui dapprima l’Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) in maniera corrispettiva. Senza la modifica di tale ordinanza, la Circ. FINMA 08/44 “SST” non può essere adeguata e le facilitazioni temporanee per la curva di rendimento non possono essere realizzate.
- La Circ. FINMA 13/xy “Facilitazioni SST” introduce per un periodo di tempo limitato facilitazioni nel SST, che riguardano la curva di rendimento e i provvedimenti connessi ai valori soglia di intervento SST.
- La Circ. FINMA 08/44 “SST” resta in vigore senza alcuna variazione. In caso di divergenze nella Circ. FINMA 08/44 “SST” e nella nuova Circ. FINMA 13/xy “Facilitazioni SST” prevalgono le norme nella nuova Circ. FINMA 13/xy “Facilitazioni SST”.
- L’adeguamento della curva di rendimento consiste nella fissazione di un tasso d’interesse a lungo termine per il CHF e le altre monete principali, verso il quale devono convergere le curve di rendimento. I rendimenti dei prestiti della Confederazione validi finora esclusivamente quale base per la determinazione della curva di rendimento vengono sostituiti da tassi swap rettificati al ribasso di 10 pb quali tassi di riferimento.
- Questa facilitazione si basa sulla prassi dell’UE nel quadro del quinto Quantitative Impact Study (Solvency II / UE) ed è valida per tre anni. Essa è limitata al portafoglio esistente e di conseguenza non si applica ai nuovi affari. Ai fini della trasparenza, oltre al SST facilitato, le imprese di assicurazione devono inoltrare alla FINMA anche un conto testimone con l’esclusione delle facilitazioni.
- La FINMA adegua i valori soglia di intervento, rinunciando in determinate circostanze e per un periodo di tempo limitato alle specifiche misure, previste nella Circ. FINMA 08/44 “SST”, come pure al divieto dei pagamenti di dividendi o delle assegnazioni di eccedenze o al divieto di nuovi affari.